

OBBLIGATORIA DALL'1.7.2022 LA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEI FORFETARI

Come noto dal 2019 è operativo l'obbligo di emissione della fattura elettronica da parte della generalità degli operatori, con alcune specifiche esclusioni.

In particolare l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 **esclude espressamente da tale obbligo:**

- i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;
- le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

L'adozione della fatturazione elettronica è stata oggetto di una specifica autorizzazione comunitaria. Il Consiglio UE, infatti:

- con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99, ha autorizzato l'Italia ad introdurre l'obbligo di fattura elettronica fino al 31.12.2021;
- con la Decisione 13.12.2021, n. 2021/2251, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 17.12.2021, n. L 454 ha autorizzato l'Italia:
 - a proseguire con l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31.12.2024;
 - ad **estendere l'obbligo della fattura elettronica** ai soggetti **in regime di franchigia** per le piccole imprese ed in particolare ai **contribuenti minimi / forfetari**.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", modificando il comma 3 del citato art. 1 ha disposto la **soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica (in sede di conversione non sono state apportate modifiche al citato art. 18 e quindi va fatto riferimento alle disposizioni originarie).

Dalla predetta data sono tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico anche:

- i contribuenti minimi / forfetari;
 - i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
- con **ricavi** (conseguiti) / **compensi** (percepiti) **2021**, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**.

Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000** l'obbligo in esame **scatterà a partire dall'1.1.2024**.

OBBLIGO UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA



- contribuenti minimi / forfetari
- soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91



ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000



1.7.2022



ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, non superiori a € 25.000



1.1.2024



Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2" (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta anche l'imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero tramite mod. F24).

La numerazione della fattura prosegue dall'ultima fattura cartacea emessa.

Al fine dell'individuazione dei ricavi / compensi 2021 per i **soggetti in regime forfetario nel 2021** è possibile fare riferimento all'ammontare dei "*componenti positivi*" indicati nel quadro LM del mod. REDDITI 2022 (somma dei righe da LM22 a LM27).

Per i soggetti forfetari 2022 che nel 2021 erano in contabilità semplificata / ordinaria ovvero lavoratori autonomi in regime ordinario si ritiene che i ricavi / compensi 2021 siano così individuati:

- **forfetari 2022 ex contabilità semplificata 2021.**

Vanno considerati i ricavi "incassati" nel 2021 in base al metodo utilizzato per la determinazione del reddito ed indicati nel quadro RG del mod. REDDITI 2022;

- **forfetari 2022 ex contabilità ordinaria 2021.**

Vanno considerati i ricavi di competenza del 2021;

- **lavoratori autonomi forfetari 2022 ex lavoratori autonomi regime ordinario 2021.**

Vanno considerati i compensi incassati nel 2021 ed indicati nel quadro RE del mod. REDDITI 2022 (rigo RE2).

Esempio 1



Un contribuente forfetario nel 2021 ha incassato compensi per un importo pari a € 32.000. Dall'1.7.2022 il contribuente è obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico.

Esempio 2



Un contribuente forfetario nel 2021 ha incassato compensi per un importo pari a € 23.500. Dall'1.7.2022 il contribuente non è obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico e può continuare ad emettere fatture cartacee.

Esempio 3



Un contribuente ha iniziato l'attività dall'1.4.2021 adottando il regime forfetario. Nel 2021 ha incassato ricavi per € 21.000. Considerato che i ricavi ragguagliati ad anno superano il limite di € 25.000, il contribuente dall'1.7.2022 è obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico.

Esempio 4



Un contribuente ha iniziato l'attività dall'1.7.2021 adottando il regime forfetario. Nel 2021 ha incassato ricavi per € 11.000. Considerato che i ricavi ragguagliati ad anno non superano il limite di € 25.000, il contribuente dall'1.7.2022 non è obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico e può continuare ad emettere fatture cartacee.

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO / INIZIANO L'ATTIVITÀ NEL 2022

In base al comma 3 del citato art. 18 per individuare l'operatività dell'obbligo di emissione della fattura elettronica va fatto riferimento ai **ricavi conseguiti / compensi incassati "nell'anno precedente"**.

Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2022 fino al 30.6** o che **la inizieranno dall'1.7** l'applicazione letterale della nuova disposizione porta a ritenere che l'obbligo della fattura elettronica non può scattare dall'1.7.2022. Tali soggetti dovranno "attendere" l'1.1.2024. Sul punto è auspicabile una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". Si rammenta che, come previsto dall'art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", a decorrere dall'1.7.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da / verso l'estero (non certificate con fattura elettronica tramite Sdl o con bolletta doganale, ovvero non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia di importo fino a € 5.000) vanno trasmessi telematicamente tramite Sdl, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all'emissione della fattura elettronica), a decorrere **dall'1.7.2022** i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 **sono tenuti anche all'invio** dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO

Con il DM 21.6.2021, emanato in attuazione dell'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che ha **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**, il MEF ha "aggiornato" la disciplina relativa alle **cessioni / acquisti di beni** effettuate con operatori sanmarinesi, prevedendo che:

- dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- **dall'1.7.2022**, la fattura è **emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono **adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino**.

PRESTAZIONI SANITARIE E INVIO DATI AL STS

L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 prevede il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per il 2019.

Tale divieto è stato prorogato per il 2020 e il 2021 ad opera, rispettivamente, del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", e dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020.

Da ultimo l'art. 5, comma 12-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" ha esteso tale divieto al **2022**. Si rammenta che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*".

Esempio 5



Uno psicologo in regime forfetario ha incassato nel 2021 compensi per € 40.000. Avendo superato il limite di € 25.000, dall'1.7.2022 lo psicologo è obbligato all'emissione della fattura in formato elettronico.

Va comunque considerato che per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche sussiste (ancora) il divieto di emissione della fattura elettronica. Pertanto l'utilizzo del formato elettronico sarà circoscritto alle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dai precedenti (ad esempio, case di cura, poliambulatori).

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

I compensi spettanti ai medici di medicina generale (MMG) convenzionati con il SSN sono certificati dal foglio di liquidazione dei corrispettivi, rilasciato dall'Azienda Sanitaria, che ai sensi dell'art. 2, DM 31.10.74 "*tiene conto della fattura*" in quanto contenente gli elementi previsti dall'art. 21, DPR n. 633/72.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 26.8.2021, n. 558 ha ribadito che:

- il “cedolino” ricevuto mensilmente dai medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il SSN, costituisce il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso percepito;
- laddove *“l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del ... D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del ... articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)”*.

Alla luce di quanto sopra, i medici continueranno anche dopo l’1.7.2022 a ricevere i cedolini dalla ASL. Gli stessi dovranno emettere fattura elettronica per le prestazioni effettuate fuori dalla Convenzione di MMG tenendo comunque presente il divieto di fatturazione elettronica previsto per le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Come disposto dal DM 17.6.2014 i documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, devono essere oggetto di conservazione elettronica.

Considerato che i contribuenti forfetari devono emettere fatture cartacee, per tali documenti non sussiste l’obbligo della conservazione elettronica.

Nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alle fatture d’acquisto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che *“in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo”*.

Ora, a seguito del venir meno del predetto esonero, dall’1.7.2022 in capo ai contribuenti forfetari dovrebbe sussistere anche l’obbligo di procedere alla conservazione elettronica non solo delle fatture emesse, ma anche di quelle ricevute. Considerata la rilevanza della questione è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio **dall’1.7 al 30.9.2022** nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione** non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.